Verbale dell'Organo di revisione n. 9 del 30 marzo 2025

OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 – sottosezione "Piano triennale fabbisogni di personale". Accertamento ex art. 19, comma 8, L. n. 448/2001.

La sottoscritta Dott.ssa Monica Margariti, nominata Revisore unico dell'Ente con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 27/12/2023;

premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 31 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

vista la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44/2025, concernente "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - approvazione", trasmessa all'Organo di revisione in data 28/03/2025, unitamente alla sottosezione del PIAO "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027", per le verifiche di competenza;

tenuto conto che:

- l'art. 39, L. n. 449/1997, stabilisce, al comma 1, che *"gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale"* e, al comma 19, che gli enti locali "*adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale"*;
- l'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, prescrive che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale […], finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"* ;
- l'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, attribuisce agli organi di revisione contabile degli enti locali il compito di accertare "*che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";
- l'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, D.L. n. 95/2012, ha introdotto l'obbligo, in particolare, per le Unioni di comuni, di "*assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale*";

considerato che:

- l'art. 1, L. n. 296/2006, al comma 562, come modificato dal D.L. n. 52/2012, applicabile agli enti (quali le Unioni) non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, ha previsto che *"le spese di personale […], non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 […]"*; pertanto, l'obbligo per le Unioni di comuni di "*assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale*" ai sensi del sopra citato art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, deve

intendersi, per consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale, quale obbligo di rispetto del principio di contenimento di cui all'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006;

- peraltro, nel caso (quale quello dell'Unione Val d'Enza) di Unioni costituite nel corso dell'anno 2008 o successivamente, con conseguente assenza del parametro previsto dal richiamato comma 562 (spesa di personale dell'anno 2008), il parametro da rispettare, come affermato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 123/2019, non può che essere quello previsto, per gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, dall'art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006, secondo cui "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*" (ossia valore medio del triennio 2011/2013);

considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, come modificato, da ultimo, dall'art, 11, comma 4-bis, D.L. n. 90/2014, per gli enti in regola con gli obblighi di contenimento delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, la spesa per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- ai sensi dell'art. 1, comma 229, L. n. 208/2015 "*A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, […] le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente*"; inoltre, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 90/2014, "*A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente*" (comma 5);
- ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, ultimo periodo (aggiunto dall'art. 22, comma 5-bis, D.L. n. 50/2017), "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte"; in tal caso, la capacità assunzionale così transitata dal Comune all'Unione opera in deroga al rispetto dei limiti di spesa previsti in capo all'Unione dal comma 562 (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 5/2022; Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 87/2022) e l'effettivo contenimento della spesa di personale entro i limiti sopra descritti, sia da parte dell'Unione che da parte dei singoli Comuni aderenti, deve essere verificato globalmente;

constatato anche che l'art. 6, D.L. n. 80/2021, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adozione del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) il quale, a decorrere dal 22/09/2022, assorbe e accorpa i diversi strumenti di programmazione tra cui la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

ritenuto quindi che:

- in osservanza delle disposizioni normative sopra riportate, e tenuto conto del consolidato orientamento interpretativo assunto dalla magistratura contabile in ordine al superamento del principio di tendenziale riduzione della spesa di personale, il compito, attribuito agli organi di revisione dal sopra riportato art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, di accertamento del "*rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa",* deve ora intendersi quale accertamento del rispetto del principio di contenimento espresso dalle norme vigenti;

- l'accertamento di cui sopra deve inoltre essere riferito al PIAO - Sottosezione di programmazione: Piano triennale dei fabbisogni del personale;

tutto ciò premesso, considerato e constatato, esaminata la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione n. 44/2025 e l'allegata sottosezione "Piano triennale fabbisogni del personale", e tenuto anche conto dei pareri favorevoli espressi, dai Responsabili del Settore Gestione Risorse Umane e del Settore Affari Generali e Finanziari in merito alla regolarità tecnica, nonché dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari in merito alla regolarità contabile, all'esito delle verifiche effettuate,

dà atto di aver accertato che, come dimostrato nei prospetti allegati alla sottosezione del PIAO in esame, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025-2027, con le assunzioni ivi previste, è improntata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, risultando non superati i limiti imposti dalle seguenti disposizioni:

- art. 1, commi 562, 557 e 557-quater, L. n. 296/2006;
- art. 1, comma 229, L. n. 208/2015;
- art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.

L'Organo di revisione
Dott.ssa Monica Margariti
(Atto sottoscritto digitalmente)